

SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

RICORSO PER OMOLOGAZIONE DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE_FAMILIARE

ART.67 E SEGUENTI DEL C.C.I. e L. 29 giugno 2022, n.79

Per conto dei ricorrenti signori De Fano Giovanni, nato a Bari il 18.06.1970, cod. fisc. DFNGNN70H18A662V e la coniuge Fracchiolla Angela, nata a Bari il 19.01.1976, cod. fisc. FRGNGL76A59662V, entrambi residenti alla Via Alcide De Gasperi, n. 270, nel comune di Bari, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Regano ed elettivamente domiciliati nel medesimo studio al C.so Vittorio Veneto, 6/B, cod. fisc. RGNSVR77B13A662H giusta procura in atti processuali, il quale dichiara di ricevere informazioni presso la PEC: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it

premesso che

- a) i debitori, in qualità di membri della stessa famiglia, risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, come previsto ai sensi dell'art. 66 della L.79 del 2022 e ex art 6 comma 2 lett. A, L.3/2012, poiché si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'assenza di liquidità o patrimonio per far fronte al corretto adempimento delle stesse;
 - b) i debitori hanno presentato Istanza per la nomina del gestore di composizione della crisi e con provvedimento n. 67/2023 R.G. il referente dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Bari, quale avv. Enrico D'Innella, ha nominato quale professionista incaricato per svolgere l'attività di gestore del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dai ricorrenti l'avv. Carla Ferrari, iscritta nel registro compositori OCCS – Ordine Avvocati di Bari; (*doc. n. 1 Istanza*);
- i debitori, ai sensi dell'art. 66 C.C.I., essendo membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, proponendo un piano familiare di ristrutturazione del debito;
 - i debitori non sono soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 né ad altre procedure diverse da quelle regolate dal Capo II dell'art. 69 C.C.I.;



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

- non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore, di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni;
- non hanno subito per cause ad essi imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- si trovano nella situazione di incapacità di cui all'art. 2 del CCI, requisiti oggettivi che gli consentono di accedere alla predetta procedura e pertanto i ricorrenti si trovano *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero risulta avere la definitiva incapacità di adempiere”*;
- i debitori hanno la qualifica di consumatori, considerato che la predetta posizione debitoria non scaturisce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o professionale, bensì esclusivamente da obbligazioni contratte per scopi ed esigenze personali e familiari;

altresì

è consumatore ai sensi dell'art.2, co. 1, lett.b, D.Lgs.14/2019, ossia *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali”*

Tanto premesso, visti gli art. 66, 67 e segg. D.Lgs. 14/2019, i ricorrenti

depositano all'O.C.C.

1. *Istanza di Nomina*
2. *Verbale audizione*
3. *Certificato stato di famiglia e residenza*
4. *Busta paga di De Fano Giuseppe*
5. *Busta paga di De Fano Paola*
6. *Busta paga di De Fano Giovanni*
7. *Dichiarazioni De Fano Giovanni*
8. *Isee Fracchiolla*
9. *Contratto di mutuo*
10. *Atto di pignoramento*
11. *Avviso di vendita*
12. *Carta circolazione*
13. *Carta circolazione*



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

14. *Anamnesi*

15. *Atto di precetto*

16. *Precisazione Comune*

17. *Estratto Ader De Fano Giovanni*

18. *Compass*

19. *Precisazione Ader Fracchiolla*

20 *precisazione Inps*

21 *precisazione Inail*

22. *Preventivo OCCS*

23 *Procura e conferimento incarico avv. Regano*

24. *Sentenza Corte d'Appello Bari*

25. *Referto cardiologia ed esenzione*

PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.I.

Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura ex art 66 e 67 C.C.I.

I ricorrenti, da quanto dichiarato e verificato, non si trovano in nessuna condizione ostativa per l'accesso alla procedura del piano di ristrutturazione del consumatore ed in particolare gli stessi non sono soggetti ad alcuna procedura concorsuale indicate dalla normativa nonché non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti e non vi sono elementi ostativi di cui all'art. 69 CCII.

Sotto il profilo oggettivo è stato accertato che la condizione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Dall'esegesi della situazione debitoria si palesano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato il sovraindebitamento e gli consentono di avere il diritto di accedere alla esdebitazione, così come vedremo *infra* e come dichiarato, in merito alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte che "*a seguito di problemi personali hanno fatto accesso al credito non riuscendo ad ottemperare alle obbligazioni assunte*" (**all. 2 Verbale di audizione**).

Come riportato nell'Istanza di accesso alla procedura "*Il De Fano, in qualità di dipendente percipiente di retribuzione fissa e di modesto valore economico ha dovuto dapprima salvaguardare al fabbisogno familiare e in maniera residuale provvedere all'adempimento*



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

delle obbligazioni assunte, stante un nucleo familiare numeroso e monoreddito, non ha potuto onorare i pagamenti contratti”

Come previsto dall'art.69 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, tra i vari requisiti, la c.d. meritevolezza del consumatore, viene espressa esclusivamente nel senso che questi non deve aver provocato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L'art.69 del D.Lgs.14 del 12 gennaio 2019, che costituisce la disciplina oggi in vigore in materia, prevede espressamente che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, infatti la nuova *ratio* del Codice della Crisi d'insolvenza ha eliminato il requisito della valutazione della colpa, genericamente intesa.

Per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, il legislatore ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi, individuati nella colpa grave, malafede e/o nel compimento di atti in frode.

Vedremo in seguito, che, nessuno dei due ricorrenti ha avuto una condotta tale da generare lo stato di insolvenza, dapprima, e successivamente di sovraindebitamento, ovvero, siamo innanzi ad un nucleo familiare monoreddito, in alcuni periodi storici, composto da cinque membri, di cui un minore con problematiche di salute, contesto ove appare pleonastico non considerare che un'unica fonte reddituale in costanza del pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo abbia, nel corso degli anni e con attuale costo di vita, generato importanti difficoltà finanziarie. .

DATI ANAGRAFICI DEL NUCLEO FAMILIARE

Come da Certificato di residenza e di stato di famiglia si dichiara che il nucleo familiare dei ricorrenti risulta composto come di seguito (*doc. 3 certificato stato di famiglia*)

De Fano Giovanni, nato a Bari il 18.06.1970, cod. fisc. DFNGNN70H18A662V

Fracchiolla Angela, nata a Bari il 19.01.1976, cod. fisc. FRGNGL76A59A662V

De Fano Francesco, nato a Bari il 23.05.2015, cod. fisc. DFNFNC15E23A662E

De Fano Giuseppe, nato a Bari il 21.02.2002, cod. fisc. DFNGPP02B21A662J

De Fano Paola, nata a Bari il 16.10.2003, cod.fisc. DFNPLA03R56662F



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

L'intero nucleo familiare così composto coabita presso l'abitazione sita nel Comune di Bari alla via Corso Alcide De Gasperi, 270.

SPESE CORRENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Prima facie, tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare.

I debitori hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in un *range* compreso tra € 950,00 ed € 1.050,00 circa, conducendo un tenore di vita molto modesto e anche al di sotto di quanto in previsione dagli standard stabiliti dagli indicatori della soglia di povertà.

Si precisa, che i due figli maggiorenni, De Fano Giuseppe e De Fano Paola, hanno sempre occupato lavori precari e discontinui ma utili per provvedere ai propri e personali fabbisogni, senza dover incidere sul fabbisogno familiare. (*all. 4 busta paga De Fano Giuseppe- all. 5 busta paga De Fano Paola*)

SPESE CORRENTI

Spese alimentari, igiene e pulizia -----	→ € 8.000,00
Elettricità-acqua gas e riscaldamento-----	→ € 2.100,00
Telefono, internet – Tv -----	→ € 500,00
Spese varie -----	→ € 1.300,00
Spesa media Mensile -----	→ € 991,66
TOTALE ANNUO -----	→ € 11.900,00

Come dedotto e riportato dai ricorrenti le spese necessarie al proprio sostentamento mensili ammontano a circa euro 991,66, circa, costi necessari quanto altrettanto modesti rispetto ad un decoroso tenore di vita, tenendo conto degli imperanti costi di vita e aumenti non proporzionali dei beni primari.

Nello specifico le spese necessarie al fabbisogno familiare comprendono nella gran parte alle spese necessarie per il sostentamento dei ricorrenti e del piccolo Francesco, peraltro bisognoso di periodiche cure per favorire una normale crescita.



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

Stante quanto dedotto si precisa che il sig. De Fano è l'unica fonte certa di reddito derivante dalla retribuzione.

Il De Fano risulta essere dipendente della società Mida Società Cooperativa sita in Bari, con mansione da operaio con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile netta pari ad € 1.500,00, che ad oggi è depauperata dalla trattenuta posta per la cessione del quinto pari ad € 327,00.

Sulla busta paga vi è la trattenuta dell'importo di € 327,00 derivante dalla cessione del quinto per un prestito concesso dalla Compass. (**all.6 busta paga De Fano Giovanni**)

In ordine ai dati e situazione reddituale

a) Il sig. De Fano presta la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato in qualità di socio operaio presso la Midas Società Cooperativa sita in Bari.

Situazione reddituale del sig. De Fano (**all.7 dichiarazione redditi**):

Mod. Unico 2020 → reddito complessivo --- → € 18.524,18

Mod. Unico 2021 → reddito complessivo ---- → € 19.665,03

Mod. Unico 2022 → reddito complessivo ----- → € 19.080,16

Mod. Unico 2023 → reddito complessivo ----- → € 19.749,71

b) Situazione della sig.ra Fracchiolla :

- i dati reddituali in capo alla sig.ra Fracchiolla sono documentati esclusivamente dall'Attestazione ISEE

Il modello Isee dell'anno 2022 attesta una situazione equivalente pari ad € 9.142,00. (**all. 8 attestazione Isee**)

In ordine alla situazione patrimoniale

In relazione alla situazione patrimoniale è accertato che in testa al sig. De Fano risulta la proprietà della seguente unità immobiliare:

Immobile sito in Bari (BA) al Corso Alcide de Gasperi n. 270:

Identificato al NCEU al Foglio 115, Particella 1, Subalterno 16, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 73 mq, Rendita € 639,12.

L'unità immobiliare è stata acquisita in data 30 marzo 2000 giusto atto di Compravendita repertorio n. 11178 con concessione di Contratto di Mutuo n. 0755000634050 sottoscritto con la mutuante Sanpaolo IMI S.p.A.

La somma concessa ammontava a lire 100.000,00 convertita in € 51.645,69. (**all. 9 contratto di mutuo**)



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

Il predetto immobile attualmente è oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 94/2022 pendente presso il Tribunale di Bari. (*all. 10 Atto di pignoramento*)

Risulta essere stata fissata la vendita del compendio immobiliare esecutato in data 08 aprile 2024 a partire dalle ore 17.30 (diciassette:30) e per i successivi cinque giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica) si terrà la vendita senza incanto ai sensi dell'articolo 571 c.p.c. (*all. 11 avviso di vendita*).

Il De Fano non possiede alcun bene mobile o di valore utile all'esecuzione della procedura.

La sig.ra Fracchiolla risulta proprietaria dei seguenti beni mobili:

- Autovettura Citroen tg. EZ577DJ di esiguo valore commerciale e necessaria al sig. De Fano per raggiungere il luogo di lavoro (*all. 12 Carta di circolazione EZ*)

- Autovettura Ford Fugal tg. DC928GG di esiguo valore commerciale e utilizzata dal figlio Giuseppe per raggiungere il luogo di lavoro. (*all. 13 Carta di circolazione DC*)

DATI ESAMINATI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie ad effettuare una ricostruzione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'On. Giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

A seguito dell'audizione personale degli istanti e su invito del sottoscritto, i debitori hanno prodotto e dichiarato che l'indebitamento è maturato e cristallizzato a seguito di particolari esigenze familiari che hanno compromesso il corretto pagamento delle rate di ammortamento del mutuo ipotecario e hanno indotto il sig. De Fano a richiedere un prestito con cessione del quinto dello stipendio.

Le ragioni del sovraindebitamento sono, essenzialmente, da ricondurre all'acquisto dell'immobile atto a soddisfare le proprie esigenze abitative, ovvero lo stesso, in precedenza sosteneva un canone di locazione importante, motivo per cui, per evitare una dispersione di costi, decise di valutare l'acquisto dell'immobile e garantire una dimora fissa.

A distanza di due anni è mutata la condizione familiare, infatti gli istanti hanno avuto, a distanza di un anno, due figli, condizione familiare che ha mutato chiaramente tutte le spese che il De Fano si è trovato a sostenere in maniera prioritaria, essendo aumentato il nucleo familiare e rimasto intatto il quoziente reddituale.

Non di poco conto, a cristallizzare un vero dissesto economico e morale della famiglia De Fano è intervenuta la malattia patita dalla sig.ra Fracchiolla, dapprima e del piccolo



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

Francesco, il quale, nato da un parto prematuro e difficile, ha avuto conseguenze in relazione alla crescita, tantè che gli stessi hanno dovuto sostenere importanti costi per le cure dovute necessarie alla curva di crescita del piccolo.

Evocando sinteticamente lo storico della Fracchiolla, la stessa nel 2015, si è recata d'urgenza presso il reparto di ginecologia del nosocomio Policlinico II Universitaria – Bari, per un parto cesareo d'urgenza prematuro dal quale nasceva il piccolo Francesco e a seguito del quale le veniva diagnosticato anche la presenza di un tumore maligno “*neoplasia cerebellare*” per la quale la stessa si è sottoposta a sedute chemioterapiche e ad oggi, all'assunzione giornaliera del farmaco antitumorale. (*all. 14 Anamnesi*)

Ben comprensibile, come questo avvenimento abbia indiscutibilmente destabilizzato i ricorrenti oltre che dato luogo ad una serie di costanti e continui esborsi economici per far fronte alle spese mediche del caso, compresi i controlli di *routine* ai quali la stessa deve sottoporsi.

Questo evento drammatico ha contribuito al dissesto dei ricorrenti, avendo dovuto affrontare spese impreviste e improvvise alle quali non era possibile posticipare né evitare.

CAUSE INDEBITAMENTO INCOLPEVOLE

Delimitando l'area del “sovraindebitamento incolpevole”, bisogna annoverare il caso in cui il consumatore rimane “vittima” di avversa condizione economica o di uno sfortunato accadimento che ha compromesso la sua capacità di produrre reddito, come ad esempio la perdita di impiego, caso grave di infortunio che abbia minato la capacità lavorativa, progressivo e sensibile aumento di costi del proprio “indebitamento” a cui non è seguito un simmetrico miglioramento dei “flussi di entrata” e quindi della propria situazione reddituale o come nel caso in specie l'aumento dei componenti del nucleo familiare, dapprima, con l'aumento dei costi relativi al soddisfacimento dei bisogni primari necessari alla prole, almeno sino al raggiungimento dell'età adulta e all'imprevista e improvvisa malattia della sig.ra Fracchiolla, come esposto in precedenza.

Tale status è stato prodromo all'esigenza di far accesso anche ad un finanziamento, per ben due volte, con cessione del quinto dello stipendio.

Se per un verso i ricorrenti hanno agito in buona fede e necessità richiedendo e rifinanziando il prestito con la erronea consapevolezza che, con nuove risorse finanziarie, avrebbero potuto regolarizzare una parte dell'insoluto del mutuo e fronteggiare le esigenze familiari, ivi compresi costi per integratori per la crescita assunti dal piccolo Francesco, dall'altro verso i



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

finanziatori *versano in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio*, considerando che gli stessi risultavano già intestatari di un contratto di mutuo in sofferenza e che, in ipotetica simulazione rata-reddito, non avrebbero potuto né onorare l'adempimento decaduto e nemmeno ritornare in *bonis*, anzi potremmo ben asserire che gli stessi finanziatori hanno colpevolmente determinato un aggravamento dell'indebitamento.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso oltre che ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

Avendo già tratteggiato ampiamente le cause di indebitamento si vuole altresì sottolineare che i debitori non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità reddituali (vedasi l'acquisto del lotto immobiliare esecutato) poiché solo la certezza della propria affidabilità e capacità finanziaria, nel mantenimento regolare delle obbligazioni assunte con carattere continuativo, ha indotto gli stessi a ricorrere ad un mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile destinato alla propria abitazione principale ed a ritenere sostenibile il piano di ammortamento a suo tempo convenuto e concesso dall'istituto di credito senza alcun vincolo o eventuale ulteriore garanzia.

Purtroppo le vicende future hanno minato la solidità finanziaria sino a generare una disastrosa situazione economica sedimentata nel tempo e per ignoranza finanziaria mai né risolta ma aggravata, il tutto sino ad oggi con la proposizione del motivo piano di ristrutturazione.

INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI e MERITEVOLEZZA

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Non occorre essere esperti in materia ma avere una buona *diligens* per capire che i ricorrenti, a seguito dell'aumento dei membri familiari e successivamente della malattia della



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

Fracchiolla, congiuntamente alle cure farmacologiche e parafarmacologiche necessarie per la crescita del piccolo Francesco, sono stati costretti ad interrompere il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo e a far accesso ad un prestito per sopperire le spese e costi giornalieri ordinari e straordinari rapportati al quoziente familiare aumentato e con base monoreddito.

Come dedotto in precedenza, la malattia della Fracchiolla ha stigmatizzato lo stato di insolvenza, di fronte ad una condizione e situazione di salute disperata, quasi ineluttabile richiedere anche aiuti esterni, sebbene con l'ingenuo intento di poter far fronte non solo alle cure richieste ma anche di poter sanare parzialmente l'insoluto maturato nei confronti della banca.

Chiaramente, questo tentativo salvifico appare essere stato una condanna che ha decretato un'insanabile insolvenza, tenendo conto che, la remunerazione del De Fano è stata depauperata ulteriormente della somma di € 327,00, quale trattenuta per il prestito con cessione del quinto, lasciando una residuale per soddisfare le esigenze primarie della famiglia. Ciò consente di poter evidenziare che gli stessi non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, bensì la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte del sig. De Fano per il mutuo ipotecario nasceva esclusivamente dalla certezza di poter far fronte al corretto adempimento dell'obbligazione assunta e del finanziamento Compass esclusivamente dalla necessità di far fronte alle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare oltre che per il rafforzato ed indotto bisogno di uscire *dall'empasse* generatosi con illusione di rimessione *in bonis*.

SITUAZIONE DEBITORIA

Il sig. De Fano e la sig.ra Fracchiolla versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con esposizione debitoria complessiva pari ad € 65.096,94 (comprensivo dei compensi dell'OCC advisor) e più precisamente:

a) **1.** il sig. De Fano risulta debitore del pagamento delle rate del mutuo ipotecario n. 0755000634050 repertorio n. 11178 contratto con l'Istituto Sanpaolo Imi S.p.A., il cui credito oggi è richiesto dalla Yoda S.p.V.

Più precisamente con atto del 30 marzo 2000 l'Istituto Sanpaolo Imi S.p.A. concedeva la somma di lire 100.000,00 pari ad € 51.645,69 in favore del sig. De Fano Giovanni per



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

l'acquisto dell'immobile sito in in Bari (BA) al Corso Alcide de Gasperi n. 270, identificato al NCEU al Foglio 115, Particella 1, Subalterno 16, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 73 mq., abitazione di tipo economico.

Il contratto di mutuo ipotecario contratto nel 2000 ed è andato in stato di sofferenza della complessiva somma di € 17.788,63 così come precettato dalla Yoda S.p.V., cessionaria della Sanpaolo Imi S.p.A.. (*all. 15 atto di precetto*).

A seguito della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 94/2022 pendente presso il Tribunale di Bari sono maturate delle spese del processo esecutivo che possono quantificarsi forfettariamente in € 5.00,00, di cui l'importo di € 800,00 a favore del compenso del C.T.U. e restanti derivate dai parametri *standar* relativo alla liquidazione del delegato alle vendite.

Si precisa, che, a sospensione ottenuta, il delegato del G.D. eventualmente, potrà richiedere dettagliatamente la determinazione delle spese, delle quali il ricorrente assicura la corresponsione integrale.

2. Il De Fano presenta anche una debitoria nei confronti del Comune di Bari – Ripartizione Tributi per omesso pagamento della Tari, come da prospetto indicato:

- > Tari 2012 per € 177,00;
- > Tari 2016/2017 per € 815,00;
- > Tari 2018 per € 352,00;
- > Tari 2019 per € 303,00;
- > Tari 2020 per € 345,00;
- > Tari 2021 per € 362,00
- > Tari 2022 per € 401,00.
- > Tari 2023 per € 401,00

Come da precisazione dell'Ente, protocollo 259647 del 25.07.2023 risultano anche annualità pregresse relative agli anni dal 2005 al 2008, 2011, dal 2013 al 2015 le cui somme sono state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva affidate al concessionario ADER. (*all. 16 precisazione Comune*)

3. Il De Fano risulta debitore nei confronti dell'ADER S.p.A. della complessiva somma di € 4.318,80 (*all. 17 precisazione ed estratto Ader De Fano*)

4. il De Fano, inoltre, in data 26.02.2021 ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto dello stipendio con la società Dinamica Retail che concedeva a titolo di prestito l'importo lordo di € 18.936,00 mediante cessione pro solvendo di n. 72 rate trattenute dalla retribuzione



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

e che, successivamente è stato estinto con nuovo finanziamento con concessione del quinto sottoscritto con la Compass in data 11.07.2023, la cui trattenuta dalla retribuzione ammonta ad € 327,00; (*all. 18 Contratto Compass*)

b) La sig.ra Fracchiolla risulta debitrice nei confronti dell'ADER della somma di € 1.085,09 Quanto innanzi rappresenta la debitoria complessiva a carico del nucleo familiare De Fano – Fracchiolla. (*all. 19 precisazione ed Estratto Ader Fracchiolla*)

Non ci sono altre debitorie nei confronti degli enti, come da precisazioni Inps e Inail
(*all. 20 precisazione Inps – all. 21 precisazione Inail*)

All'esito delle verifiche condotte il passivo complessivo risulta il seguente:

FE FANO	IMPORTO	TITOLO
PREDEDUZIONI		
SPESE PROCEDURA ESECUTIVA COMPRESO COMPENSO CTU	€ 5.000,00	Spese procedura R.G.E. 94/2022
COMPENSO OCC-AVV. CARLA FERRARI	€ 2.792,42	Compenso OCC Prededuzione art.6 lett. a art. 71co.4
CREDITI IPOTECARI		
YODA SPV S.r.l.	€ 17.788,63	Privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. MUTUO IPOTC. 30.03.2000 REP. 11178
CREDITI PRIVILEGIATI		
COMPENSO AVV. REGANO	€ 1.600,00	Privilegio art. 2749 – 2751 bis c.c.
AGENZIA RISCOSS. (REGIONE PUGLIA)	€ 4.318,80	Privilegio ex art. 2752 4 co., 2778 c.c. Tasse
COMUNE DI BARI – UFF. TRIB.	€ 2.755,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. Tari (anni 2016- 2023)
CREDITI CHIROGRAFARI		
COMPASS	€ 29.757,00	Prestito con cessione del quinto
TOTALE	€ 64.011,85	
SIG.RA FRACCHIOLLA	IMPORTO	TITOLO
CREDITI PRIVILEGIATO		
ADER	€ 1.085,09	Privilegio art. 2752 c.c. Tasse
DEBITORIA COMPRESIVA DEI	€ 65.096,94	



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

COMPENSI OCC - ADVISOR

La posizione debitoria complessiva in capo al nucleo familiare e per cui si procede per il Piano di ristrutturazione familiare è pari ad € 65.095,94 (di cui la posizione debitoria in capo al De Fano è pari a € 64.011,85 e alla Fracchiolla ad € 1.085,09).

Alla predetta debitoria andranno sommate le corresponsioni dell'onorario dell'*advisor* pari ad € 2.608,20 e competenze dell'O.C.C.S pari ad € 1.600,00 per un totale di € 65.096,94.

PROPOSTA DEL PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE

Pur trovandosi in una condizione economica così problematica i ricorrenti, ai sensi della normativa prescritta dal CCII, propongono una *resolution problem* derivante dalla messa a disposizione delle risorse disponibili, rinvenienti attualmente dalla retribuzione mensile del sig. De Fano.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorrente formula una proposta con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile;
- consentire al debitore alla conclusione del piano *un fresh-restart*.

DEBITORIA DE FANO			
CREDITORE	DEBITO	PROPOSTA	FALCIDIA
SPESE PROC. R.G.E. n. 94/2022	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100%
OCC Avv. Carla Ferrari	€ 2.792,42	€ 2.792,42	100%
COMPENSO Advisor Avv. Saverio REGANO	€ 1.600,	€ 1.600,00	100%
YODA SPV	€ 17.788,63	€ 17.788,63	100%
ADER	€ 4.318,80	€ 4.318,80	100%
COMUNE DI BARI – UFF. TRIBUTI	€ 2.755,00	€ 2.755,00	100 %
COMPASS	€ 29.757,00	€ 1.487,85	5%
DEBITORIA FRACCHIOLLA			



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

ADER	€ 1.085,09	€ 1.085,09	100%
DEBITARIA NUCLEO FAMILIARE	€ 65.096,94	€ 36.827,79	

Il piano di ristrutturazione familiare dei debiti proposto dai ricorrenti prevede la ristrutturazione complessiva mettendo a disposizione dei creditori e dei costi della procedura la complessiva somma di € 36.827,79 di cui:

- Il credito in prededuzione di € 2.792,42, quale compenso dell'OCCI, che dovrà essere trattato in via di prededuzione ai sensi dell'art. 6 lett. a fermo quanto disposto dall'art. 71, comma 4 (*all. 22 preventivo OCCS avv. Ferrara*):

- Il credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c. relativo alle competenze professionali dell'*advisor* avv. Saverio Regano per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod in € 1.600,00 (*all. 23 conferimento d'incarico e preventivo*);

Secondo quanto disposto dall'art. 66 CCI la ristrutturazione del debito familiare verrà ripartita nella seguente modalità prevista:

a) per la ristrutturazione della debitoria in capo al sig. De Fano la somma messa a disposizione ammonta ad € 36.827,79 (comprensiva del credito in prededuzione) e prevede l'estinzione della procedura in un arco temporale di 6 anni e nove mesi, ove nei primi 6 mesi successivi l'omologa sarà soddisfatto integralmente il credito in prededuzione derivante dai compensi del delegato, CTU e spese di giustizia della procedura R.G.E. n. 94/22 dal settimo mese al 4^a mese del quarto anno sarà soddisfatto il credito ipotecario e a seguire i crediti privilegiati e chirografari, contestualmente all'accantonamento del credito in prededuzione dell'OCCS avv. Carla Ferrari:

Im merito al credito in prededuzione derivante dalle spese della procedura R.G.E. n. 94/22 pari ad € 5.000,00, verrà corrisposto l'importo di € 2.000,00 ad omologa del piano e restante parte con il versamento della somma di € 500,00 nei primi sei mesi successivi l'omologa.

b) per la ristrutturazione della debitoria della Fracchiolla la somma messa a disposizione ammonta ad € 1.085,09, credito privilegiato e soddisfatto al 100% la cui corresponsione sarà interamente a carico del coniuge De Fano.

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a € 36.827,79 la cui durata per il soddisfo dei creditori si caratterizza in 6 anni e nove mesi la rata mensile ammonta ad € 500,00 come da sintesi sottostante:



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6- 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

		PIANO PAGAMENTI DE FANO - FRACCHIOLLA																	
		anno 1	anno 1	2	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
Creditore	importo del debito	importo del piano	da 1 a 6	da 7 a 12	ste mensi	ta mensi	da 1 a 4	mese 5	m. 6 a 12	1 da 2 a 3	4 da 5 a 8	9 da 10 a 1	12 da 1 a 2	3 da 5 a 8	9				
PIANO DE FANO																			
2000																			
SPESE P. RGE 94/22	5.000,00	3.000,00	500												0				
YODA SPV	17.788,63	17.788,63		500,00	500,00	500,00	500,00	78,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compenso O.C.C.	2.792,42	2.792,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			176,2	500	116,18
Onorario avv. Regano	1.600,00	1.600,00						0,00	105,34	125,00	132	166,67	154,32	0,00					
ADER	4.318,80	4.318,80						0,00	105,34	125,00	132	166,67	172,84	250,00	363,52	500,00	336,76		
Comune di Bari	2.755,00	2.755,00						0,00	105,34	125,00	132	166,67	172,84	250,00	136,48				
Compass	29.757,00	1.487,85						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			163,24	500	323,8	
TOTALE	64.011,85	33.742,70											0,00						
FRACCHIOLLA													0,00	0,00					
ADER	1.085,09	1.085,09						0,00	105,34	125,00	104,8	0,00	0,00						
TOTALE	65.096,94	36.827,79		500,00	500,00	500,00	500,00	499,99	500,00	500,8	500,01	500,00	500	500	500	500	500	500	116,2

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per gli istanti che avrebbero un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo gli aiuti derivanti dai figli De Fano Giuseppe e Paola, i quali non solo sono autosufficienti economicamente, non gravando sul nucleo familiare ma, secondo una gran e pregevole solidarietà familiare, contribuirebbero anche al sostentamento del nucleo affinché possa essere sostenibile e fattibile il piano.

Nel caso che ci occupa, i figli dei ricorrenti sono un vero esempio di quanto prescritto ai sensi dell'art. articolo 315 bis del codice civile italiano, ove viene previsto l'obbligo dei figli nei confronti dei genitori non solo al rispetto degli stessi bensì anche alla contribuzione al mantenimento della famiglia finché vivono sotto lo stesso tetto.

Sebbene la legge sottolinei l'importanza del reciproco sostegno tra genitori e figli all'interno del contesto familiare, è volontà degli stessi dare un contributo al mantenimento generale familiare.

Si ritiene comunque, che la retribuzione del De Fano, depurata dalla trattenuta del prestito con cessione del quinto, sia ugualmente adeguata e sufficiente per poter sostenere le rate previste dal piano, infatti al netto della busta paga lo stesso percepirebbe la somma mensile di € 1.500,00 circa, adeguata per soddisfare entrambe le esigenze.

Da qui i debitori hanno tutto l'interesse a sciogliere o revocare il contratto di finanziamento adempiuto tramite cessione in considerazione del fatto che, recuperata l'intera disponibilità della retribuzione, sarebbe più semplice formulare una valida proposta di composizione della crisi e sarebbe certamente sostenibile il piano proposto.

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

La predetta proposta prevede la ristrutturazione del debito nella misura indicata, quale scelta più conveniente per il ceto creditorio e i ricorrenti, i quali sono nella impossibilità di mettere a disposizione del ceto creditorio ulteriori poste attive, considerato che la loro disponibilità è ricavabile esclusivamente dagli emolumenti della retribuzione e del patrimonio immobiliare esecutato, a cui, peraltro, nella proposta, è stato attribuito il valore integrale della debitoria maturata e per la quale si procede.

Infatti, il credito ipotecario risulta integralmente soddisfatto anche in tempi brevi, avuto riguardo della esigenza incompressibile di tutelare l'abitazione principale e unica in capo ai ricorrenti. Pertanto nel caso del credito ipotecario è evidente che la soddisfazione stabilita al 100% sia stata calcolata cercando di tutelare al massimo principio e diritto inviolabile sancito dalla nostra Costituzione e dai diritti europei, quale il diritto all'abitazione.

Sempre più frequente la perdita della casa all'asta è forse una delle esperienze più dolorose che possa vivere una persona. A maggior ragione quando ci sono dei figli piccoli, vederli privati delle loro sicurezze è una sofferenza tale che non si può neanche descrivere a parole.

La conseguenza di perdere casa all'asta non finiscono solo con la perdita dell'immobile, ma vanno ben oltre. Possono anche portare a esiti drammatici. Il caso più frequente è che non si riesce a chiudere i debiti a causa del valore deprezzato della casa. E questa è una beffa da evitare assolutamente per non restare con il conto dei debiti ancora aperto e con ulteriori costi da sopportare per il pagamento di un canone di locazione.

In merito alla bontà e anche convenienza di un piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria si è espressa anche la **Corte d'Appello di Bari Sent. n 136/2024** **ove deduceva che la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria non solo viene considerato in relazione al presumibile ricavato di vendita dall'esecuzione forzata ma anche e soprattutto con riguardo alla legge di sovraindebitamento, che è improntata, eliminando le doglianze su colpa, frode, a consentire ai consumatori di poter uscire dalla situazione di crisi scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati.**

La stessa Corte, ha confermato la valutazione "arbitraria" del *Giudice di primo grado*, "che aveva ritenuto che la somma offerta al creditore ipotecario fosse superiore a quanto presumibilmente ricavabile dall'esecuzione forzata in considerazione degli abbattimenti del prezzo dopo il susseguirsi di aste deserte, infatti nel caso di specie, il ricorrente ha proposto



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

di corrispondere in favore del creditore ipotecario il 26% del credito complessivo, mediante pagamento dilazionato in 106 rate mensili....deducendo che, in ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso i Tribunali), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita, ragion per cui si giungerebbe ad un prezzo di vendita decurtato dei costi della procedura esecutiva immobiliare e che porterebbe ad una somma realizzabile in favore della creditore ipotecario non superiore a quanto offerto, sia pure in 9 anni, dai proponenti; invero, una prudente previsione di vendita non può non considerare - ad avviso di questa Corte - almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del bene e prezzo base d'asta del 25% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito” Ed ancora “al contrario, con la ristrutturazione il creditore ipotecario andrebbe ragionevolmente ad essere soddisfatto in misura pari, se non superiore, a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva degli immobili e, comunque, si garantirebbe seppur in minima parte il soddisfacimento dei creditori chirografari e, soprattutto, la conservazione dell'immobile dei reclamati, che rappresenta la dimora del nucleo familiare”. (all. 24 Corte d'Appello Bari)

Non v'è dubbio, che, la proposizione di tale piano, mira a garantire il completo soddisfo e in tempi brevi il creditore ipotecario altresì soddisfa interamente il ceto creditorio privilegiato e aspetto più importante tutela e garantisce ai debitori una rinascita, la possibilità di uscire dall'empasse e di rimettersi in *bonis* conservando l'abitazione principale, acquistata con importanti sacrifici e rinunzie.

Viepiù, l'alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente per il creditore ipotecario, poiché, data la collocazione dell'abitazione, zona periferica di Bari e soprattutto collocata al 4° piano dell'immobile priva dell'installazione dell'ascensore, sarebbe impresa ardua, con procedura di espropriazione, assegnarla a possibili offerenti.

Pertanto il suddetto piano sarebbe la soluzione più conveniente sia per i creditori che per gli stessi ricorrenti, concedendo loro di chiudere il debito interamente e tutelando l'abitazione principale.

Non di poco conto, constatare anche l'aggravante che la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, genererebbe un ulteriore danno ad una compagine familiare abbastanza dolorosa e sofferta a causa della malattia della Fracchiolla, la quale, in *primis* deve lottare contro un subdolo male che l'ha colpita e un'ipotetica perdita dell'abitazione ingenererebbe



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

un malessere incolmabile, ad oggi già apparso con importante ipertensione arteriosa. (*all. 25 referto distretto cardiologia*)

È presupposto della proposta ottemperare al soddisfo del creditore in tempi congrui, altresì salvaguardare le esigenze abitative degli interessati, debitore e familiari, considerando che le risorse del debitore e della famiglia confluirebbero interamente per l'adempimento della proposta.

L'assunto e la ratio della predetta CCII sta nel rappresentare un efficacissimo strumento per risolvere situazioni di sovra indebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti, un eccezionale strumento in tutte le ipotesi in cui il sovra indebitamento abbia portato, come spessissimo accade, ad azioni esecutive che bloccando il patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore gli si impedisca di risolvere i propri problemi finanziari se non cagionando un ulteriore impoverimento.

Tali considerazioni hanno spinto gli organi giudicanti alla concessione di lunghe rateizzazioni, infatti, a differenza delle transazioni a saldo e stralcio che consentono di tagliare buona parte del debito e non consentono rateizzazioni sufficientemente lunghe da consentire il più delle volte a chi non abbia grosse somme disponibili di risolvere la propria situazione debitoria, il piano del consumatore, la proposta di accordo del debitore permettono rateizzazioni notevolmente lunghe con rate sostenibili, affinché si consenta ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditorie senza il rischio di cadere nell'usura anche e solo per poter mantenere la proprietà dell'unico bene posseduto, quale, ad esempio, la casa di abitazione (Trib. Napoli 2021 - Trib. Verona, proc.13/2019 – Trib. Parma 2018 - Trib. di Busto Arsizio)

In considerazione di quanto illustrato, non appare conveniente la possibilità di alternativa liquidatoria.

OSSERVAZIONI

In considerazione delle vicende familiari del nucleo familiare istante, allo stato appare doveroso ed opportuno evitare un eventuale accanimento processuale in danno dei medesimi.

Sul punto, invero, sulla scorta delle precedenti considerazioni di fatto, si può bene evidenziare l'assenza di alcun elemento di *scientia fraudis* in agli stessi.

In suffragio della sedimentata normativa di cui all'art. 76, D.P.R. n. 602/1973, D.L. n. 69/2013 e del nuovo CCI, potremmo ben osservare che gli stessi strumenti normativi appaiano quale ombrello protettivo con la previsione di un temporaneo divieto alle azioni



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

esecutive (equiparate alla sospensione dell'esecuzione) finché non vi sia definizione del piano di ristrutturazione dei consumatori o di altro strumento della predetta legge e pedissequa omologa.

Come osserva la Suprema Corte, qualora vi sia una reale e non dilatoria proposta di risanamento del debito o piano del consumatore bisognerebbe salvaguardare la *ratio* della “*par condicio creditorum*”, la cui salvaguardia del patrimonio del “debitore” garantirebbe il giusto ed equo soddisfo dei creditori in maniera graduata alla natura del credito vantato.

Nel caso in specie tale misura protettiva darebbe la possibilità ad entrambe le parti, creditore e debitore, di essere soddisfatte e tutelate in entrambi i diritti.

Si ritiene, alla luce di tanto, che tale proposta offerta, non possa essere considerata di poco conto, proprio in considerazione delle proprie possibilità economico-finanziarie e della particolare situazione in cui versano tutti i membri del nucleo familiare.

Sul punto si esprime la genuinità e convenienza del piano dei consumatori formulata secondo la *ratio* della normativa.

Tanto dedotto, i sigg.ri De Fano Giovanni e Fracchiolla Angela, per il tramite dello scrivente e del professionista designato dall'organismo di composizione della crisi dell'ordine degli Avvocati di Bari

chiedono

All'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ex artt. 67 e ss del CCI in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano familiare dei consumatori indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCI;
 - Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;
 - **Disporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del CCI, la sospensione degli effetti della procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Bari – R.G.ES.n. 94/2022, la cui prima vendita all'asta è stata fissata il giorno 8 aprile 2024** affinché venga rispettata in *primis* la natura della procedura di cui all'art. 67 CCI e vengano tutelati i diritti dei ricorrenti di non perdere l'unico bene in possesso della famiglia potendo risanare la debitoria in essere.
- Il provvedimento del giudice fallimentare, quindi, potrà essere depositato dal debitore nel fascicolo della procedura espropriativa, al fine di farne disporre la sospensione, considerando che, nel caso di specie, tale richiesta non è mero tentativo di distrarre il patrimonio dei



SAVERIO REGANO

AVVOCATO

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari
Posta elettronica: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it
Cell: 339 4435981

debitori, bensì è espressione della volontà e reale fattibilità degli stessi di risanare definitivamente la debitoria.;

° Disporre la sospensione delle trattenute derivante dal prestito Compass con cessione del quinto dello stipendio,

in via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 68 CCI, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del CCI.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Bari, 28 marzo 2024

Avv. Saverio Regano

